

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4650 del 21/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015, intestata a FIORINI INDUSTRIES S.R.L. per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4799 del 21/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015, intestata a FIORINI INDUSTRIES S.R.L. per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, così come aggiornata con le Determinazioni Dirigenziali n. DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, rilasciata dal SUAP in data 05/06/2020 e n. DET-AMB-2021-2625 del 25/05/2021, notificata dal SUAP in data 26/05/2021;

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C il Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 445/1995.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata da FIORINI INDUSTRIES SRL in data 23/07/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/116146 del 26/07/2021, inerente la richiesta di proroga del periodo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime della emissione N. 1 “Reparto verniciatura/cabina di sabbiatura” di cui alla prescrizione n. 7 dell'Allegato A della Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2021/120600 del 02/08/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Tenuto conto che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 91994 del 03/09/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/136710, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha specificato quanto segue: *“Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'AUA inerente la richiesta di proroga del periodo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime della emissione N. 1 “Reparto verniciatura/cabina di sabbiatura” di cui alla prescrizione n. 7 dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 e smi”, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3472 del 16/12/15 prot. n. 107150, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/15 prot. 344, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB- 2020-1962, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/06/2020 prot. 43851 e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2625, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2021 prot. 57163; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto nell'allegato C della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1962, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/06/2020 prot. 43851.”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/09/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, così come successivamente aggiornata, come segue:

- l'Allegato A è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Richiamata la Nota Arpae PG/2021/121008 del 03/08/2021 con la quale la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha disposto l'assegnazione, alla Dr.ssa Maria D'Angelo, della responsabilità dei procedimenti di Modifiche non sostanziali di AUA e di volture di AUA;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, così come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **l'Allegato A è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015 Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3472 del 16/12/2015 prot. n. 107150, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015 prot. 344, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/06/2020 prot. 43851 e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2625 del 25/05/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2021 prot. 57163.

La Ditta con PEC del 14/06/2021 prot. PG/2021/93193, come previsto dalla prescrizione di cui al punto 6. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A della sopraccitata AUA, ha comunicato che "gli impianti di cui alle nuove emissioni N. 1, 2 e 3 verranno messi in esercizio in data 29/06/2021".

Con PEC del 23/07/2021 acquisita al protocollo PG/2021/116146, la Ditta ha presentato ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una comunicazione di modifica non sostanziale inerente ad una richiesta di proroga del periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime della emissione N. 1 "Reparto verniciatura/cabina di sabbiatura" dovuta alle problematiche, di seguito riportate, emerse in fase di messa in esercizio dell'impianto di sabbiatura e *"considerando che l'impianto entrerà a regime non prima del 30/09/2021"*:

1. **"Scelta della graniglia:** la graniglia del nuovo impianto è una graniglia angolosa; il grado di rugosità ottenuto differisce notevolmente da quello atteso, in quanto la superficie dopo la sabbiatura presenta un'eccessiva rugosità. Si è reso necessario un cambio della tipologia di graniglia andando a miscelare graniglia angolosa con graniglia sferica. Il giusto rapporto tra i due tipi di graniglia, in funzione dei materiali da sabbiare, deve essere testato.
2. **Problema di adesione dei pallini:** la sostituzione della tipologia di graniglia ha messo in evidenza un problema di adesione dei pallini alla superficie sabbiata, con conseguente difetto in fase di verniciatura. Si rende necessario un periodo di prova con il coordinamento di tecnici esperti, per eliminare i problemi emersi.
3. **Regolazione della pressione e portata della graniglia:** Il giusto grado di rugosità della superficie dopo il trattamento di sabbiatura dipende anche dai parametri in gioco, tra i quali la pressione e il valore della portata della miscela aria/graniglia alla lancia del sabbiatore. Si rende necessario un periodo di prova per determinare i parametri corretti per un funzionamento ottimale dell'impianto, che coniughi le prestazioni dell'impianto e il miglior risultato sul prodotto.
4. **Addestramento del personale:** le modifiche sopravvenute comportano una continua evoluzione nell'addestramento del personale incaricato allo svolgimento della mansione. Si rende necessario un periodo di addestramento ulteriore per l'acquisizione delle abilità necessarie alla conduzione in sicurezza dell'impianto.

In considerazione del periodo estivo, con maggiore difficoltà di coordinamento tra le risorse interne ed esterne incaricate della risoluzione dei problemi emersi, si chiede una proroga del periodo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime, considerando che l'impianto entrerà a regime non prima del 30/09/2021".

La Ditta nella comunicazione di modifica di cui sopra ha altresì comunicato *"di aver deciso di dismettere i camini di cui alle emissioni E8 ed E9, relativi al forno di asciugatura della cabina fondo telai, una volta che il nuovo impianto di verniciatura di cui alle nuove emissioni E2 ed E3 entrerà a regime e la cabina fondo telai verrà dismessa"*.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati.

La Ditta nella comunicazione di modifica non sostanziale del 23/07/2021 prot. PG/2021/116146 ha richiesto una proroga del periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime della emissione N. 1, senza specificare la durata temporale di tale proroga, pertanto si ritiene che la Ditta debba procedere alla messa a regime della emissione N. 1 entro il 31/10/2021.

A seguito della modifica non sostanziale in oggetto si è ravvisata comunque la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- eliminazione delle emissioni N. 8 e 9 "Bruciatori forno fondo telai (290 kW, a metano)" dal punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", dal momento che le nuove emissioni N. 2 e 3 "Reparto verniciatura/cabina 1 verniciatura a liquido" sono state messe a regime e la precedente cabina fondo telai dismessa";
- modifica della prescrizione n. 4. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:
4. *"Le emissioni esistenti da dismettere N. 1 "Granigliatura" e N. 2, N. 3 e N. 4 "Cabina fondo telai" potranno rimanere in funzione, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'Allegato A della precedente determinazione DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, fino alla data di messa a regime delle nuove emissioni N. 1 "Sabbatura", ed N. 2 e N. 3 "Cabina 1 verniciatura a liquido", come individuata dal successivo punto 7."*

con quanto di seguito riportato:

- 4. *"L'emissione esistente da dismettere N. 1 "Granigliatura" potrà rimanere in funzione, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'Allegato A della determinazione DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, fino alla data di messa a regime della nuova emissione N. 1 "Sabbatura";"*
- eliminazione delle prescrizioni 5. e 6. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- modifica della prescrizione n. 7. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:

*"Entro **30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti".*

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

*"Entro il **31/10/2021** la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti di cui alla nuova emissione N. 1 "Reparto verniciatura/Cabina di sabbatura";*

- modifica della prescrizione n. 8. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:

*"Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alle nuove emissioni N. 1, N. 2 ed N. 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate",*

con quanto di seguito riportato, in quanto la Ditta ha già ottemperato alla stessa per le nuove emissioni N. 2 e 3:

*"Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alla nuova emissione N. 1**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data*

dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”;

- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” a seguito delle variazioni di cui sopra.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì data 30/12/2015 prot. 344, successivamente aggiornata con determinazione in data 05/06/2020 prot. 43851 e in data 27/05/2021 prot. 57163, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 23/07/2021 acquisita al prot. PG/2021/116146, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione di apparecchiature e articoli termotecnici, termoidraulici ed affini e dall'attività di sabbiatura e verniciatura di parti in metallo, ferrosi e non ferrosi, e di macchine ed attrezzature e loro accessori, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – -REPARTO VERNICIATURA/CABINA DI SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – REPARTO VERNICIATURA/CABINA 1 VERNICIATURA A LIQUIDO

EMISSIONE N. 3 – REPARTO VERNICIATURA/CABINA 1 VERNICIATURA A LIQUIDO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli + filtro a tasche

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 - CABINA SMALTO TELAI

EMISSIONE N. 6 - CABINA SMALTO TELAI

Impianto di abbattimento: filtro a fibra lunga di vetro, filtro doppio (fibra lunga di vetro + acrilica)

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 7 - CABINA SMALTO TELAI, FORNO SMALTO TELAI

Impianto di abbattimento: filtro a fibra lunga di vetro, filtro doppio (fibra lunga di vetro + acrilica)

Portata massima	45.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 10 - BRUCIATORI FORNO SMALTO TELAI (290 kW, a metano)

EMISSIONE N. 11 - BRUCIATORI FORNO SMALTO TELAI (290 kW, a metano)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 12 – TUNNEL PRETRATTAMENTO

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Fosfati (espressi PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 13 – BRUCIATORE TUNNEL DI TRATTAMENTO (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 14 - FORNO ASCIUGATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 15 - BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 16 – CABINA DI APPLICAZIONE VERNICI IN POLVERE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc

EMISSIONE N. 17 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 18 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (550 kW, a metano)

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 19 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 20 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 21 – SALDATURA

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 22 – SALDATURA

Portata massima	21.300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 23 – SALDATURA

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 24 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Finitura di autoveicoli” (art. 275 e punto 6.3 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 2, 3, 5, 6, 7 e 14**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 6,2 ton/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - c) l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 6,2 ton;
 - d) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - e) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. Tali consumi non devono essere superiori a 14.400 kg di prodotti vernicianti a solvente e 10.200 di prodotti vernicianti all'acqua all'anno;
 - f) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - g) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](https://www.arpae.emr.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf) (seguendo il percorso Attività e servizi/autorizzazioni e concessioni/autorizzazioni ambientali/emissioni in atmosfera/autorizzazioni con procedura ordinaria, al link https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. L'emissione esistente da dismettere N. 1 “Granigliatura” potrà rimanere in funzione, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'Allegato A della determinazione DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, fino alla data di messa a regime della nuova emissione N. 1 “Sabbatura”.
5. **Entro il 31/10/2021** la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti di cui alla nuova emissione N. 1 “Reparto verniciatura/Cabina di sabbatura.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alla nuova emissione N. 1**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 24** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle nuove **emissioni N. 1, 2, 3**, e sulle **emissioni esistenti N. 5, 6, 7, 16 e 24** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9., con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera e) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni N. 2, 3, 5, 6, 7 e 14;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni N. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16 e 24, così come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.